

**L.R. 26 giugno 2003, n. 8 <sup>(1)</sup>.**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)) <sup>(2) (3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° luglio 2003, n. 12, suppl. straord. 3 luglio 2003, n. 2.

(2) La manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (Legge finanziaria 2003) è stata approvata con [L.R. 26 giugno 2003, n. 7](#).

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 24), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 2-bis, comma 1, dell'art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 3, dell'art. 3-bis, comma 1, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 7, comma 7, dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, comma 6, dell'art. 13, comma 2, dell'art. 14-bis e degli articoli da 16 a 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Poco chiaro risulta il motivo per cui nell'elenco delle disposizioni escluse dall'abrogazione, ivi riportate, siano altresì citati i commi 5 e 7 dell'art. 17 e il comma 2 dell'art. 20 (benché siano esclusi dall'abrogazione gli interi articoli). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto [art. 3, L.R. n. 28/2011](#). Il presente provvedimento è poi stato interamente abrogato dall'[art. 23, comma 1, lettera a\), L.R. 16 maggio 2013, n. 24](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 14-bis <sup>(43)</sup>**

[1. La Regione Calabria, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

3. È istituito presso il Dipartimento Attività Produttive l'elenco delle associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti nel quale sono inseriti soggetti in possesso di comprovati requisiti.

4. È altresì istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che è presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive ed è composta da un rappresentante per ciascuna associazione fra quelle inserite nell'elenco di cui al precedente comma 3, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.

5. La Giunta regionale individua annualmente iniziative coerenti con la programmazione regionale - comprese quelle delle autonomie locali e funzionali - da realizzare sulla base della presente legge, dandone ampia informazione e realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.

6. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi nell'ambito del Dipartimento Attività Produttive.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale provvede, con regolamento <sup>(44)</sup>, a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di € 50.000,00 allocata all'UPB 7.2.02.01 (Capitolo 72020101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio].

---

(43) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 24), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 2-bis, comma 1, dell'art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 3, dell'art. 3-bis, comma 1, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 7, comma 7, dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, comma 6, dell'art. 13, comma 2, del presente articolo e degli articoli da 16 a 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011. Il presente provvedimento è poi stato interamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(44) Vedi, al riguardo, il *Reg.reg. 10 maggio 2005, n. 4*.